

Pubblicato il 29/06/2018

N. 00615/2018 REG.PROV.COLL.  
N. 00165/2018 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 165 del 2018, proposto da:

██

████████████████████ con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell'avv. Debora Urru, via Farina n. 44;

*contro*

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Cambule e Roberto Murrone, con domicilio eletto presso l'Ufficio legale della Regione Sarda in Cagliari, viale Trento n. 69;

*nei confronti*

il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa adozione delle opportune misure cautelari,*

- del provvedimento/determinazione n. 2034, prot. n. 41763 del 30/10/2017, a firma del Direttore del Servizio Tutela Paesaggistica e Vigilanza Province Sassari - Olbia Tempio, di diniego dell'autorizzazione ex

art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio relativa all'ampliamento, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 04/09 e ss.mm., di una casa di civile abitazione ubicata a Sorso nel complesso immobiliare denominato "Villaggio Selva" (notificato in data del 13.12.17);

- per quanto occorrer possa, del provvedimento prot. 27113/XIV.12.2 del 10.07.17, di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio relativa all'ampliamento, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 04/09 e ss.mm., di una casa di civile abitazione ubicata a Sorso nel complesso immobiliare denominato "Villaggio Selva", nonché del parere implicito reso dalla competente Soprintendenza mediante silenzio-assenso sulla proposta di parere paesaggistico formulata dal Servizio Tutela regionale in merito alla medesima istanza;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2018 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Il [REDACTED] è proprietario, in Comune di Sorso, zona urbansitica "FR1" del PUC vigente, di una abitazione su due livelli ubicata nel complesso immobiliare denominato "Villaggio Selva", entro la fascia di 300 mt. dalla battigia marina, e ricadente in ambito paesaggisticamente vincolato.

L'immobile, identificato al foglio 26, mappale, 25, sub. 1, p.t. int. 20, è un edificio interno al perimetro di un piano di lottizzazione, approvato anche sotto il profilo paesaggistico, completato da decenni mediante realizzazione delle relative previsioni edificatorie e corrispondenti urbanizzazioni.

In data 8 aprile 2014 Il proprietario presentava al Comune di Sorso istanza ex art. 2 della Legge Regionale n. 4/2009 e ss.mm. volta ad ottenere i titoli finalizzati ad un ampliamento del suddetto fabbricato (mq. 2,15 al piano terra e 9,36 al primo piano), in ossequio ai dettami della stessa normativa di riferimento.

Con nota prot. n. 4865 del 23.03.15 l'ufficio comunale inviava l'istanza di autorizzazione paesaggistica alla Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Tutela Paesaggistica e Vigilanza Province Sassari - Olbia Tempio.

Nel frattempo il Settore urbanistica-di edilizia comunale attestava la conformità dell'intervento alle disposizioni di cui alla l.r. n. 4/2009 e la Commissione regionale per il Paesaggio e la Qualità Architettonica esprimeva parere favorevole sul progetto.

Senonché, con nota prot. 27113/XIV.12.2 del 10.07.17, ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/90, la Regione Sardegna, Servizio Tutela del Paesaggio, comunicava i motivi ostativi all'accoglimento della domanda e, per ciò che rileva ai fini della presente controversia, osservava quanto segue:

*“ - l'intervento ricade in zona vincolata ai sensi:*

*dell'art. 136 del d.lgs 42/04;*

*dell'art. 142, comma 1, lett. a) del D.lgs 42/04;*

*dell'art. 143 del d.lgs 42/2004;*

*- le opere in progetto .... dal punto di vista della compatibilità paesaggistica, non si pongono in contrasto con i suddetti vincoli, in quanto trattasi di incrementi volumetrici molto modesti che interessano un edificio moderno, caratterizzato da una tipologia articolata, posto all'interno di un'area edificata all'interno del PdL vigente tali incrementi dal punto di vista architettonico, riqualificano l'edificio in oggetto, senza*

*compromettere il contesto edilizio e paesaggistico interessato;*

*– tuttavia, si deve prendere atto che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 189/2016, secondo cui gli interventi edilizi previsti dal capo primo della l.r. 4/09 non possono derogare alla disciplina del Piano Paesaggistico regionale, l'intervento in progetto risulta inammissibile, in quanto, seppur conforme a quanto previsto dall'art. 2 della l.r. 4/09, esso appare in contrasto con le N.T.A. del sopracitato Piano Paesaggistico Regionale, con particolare riferimento all'art. 15, comma 3”.*

La Soprintendenza non rendeva il parere di competenza nei termini previsti dal comma 8 dell'art. 146 del D.lgs 42/04.

Malgrado la presentazione di tempestive osservazioni, con determinazione n. 2034, prot. n. 41763 del 30/10/2017, a firma del Direttore del Servizio Tutela Paesaggistica e Vigilanza Province Sassari – Olbia Tempio, la Regione Sardegna denegava l'autorizzazione ex art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Nell'assunto del ricorrente tale atto negativo sarebbe tuttavia illegittimo per i seguenti motivi:

**INCOMPETENZA – VIOLAZIONE ART. 3, COMMA 1, LET. H. L.R. 28/98 IN RELAZIONE AD ART. 3 DPR 31/2017 – L.R. 9/2017:** in quanto l'art. 3 della l.r. 28/1998, comma 1, let. h bis), come novellato a seguito dell'entrata in vigore della l.r. 4 maggio 2017 n. 9, ha attribuito ai comuni la competenza all'espressione del parere paesaggistico in tutti i casi in cui gli interventi siano soggetti al regime della c.d. autorizzazione semplificata (come nel caso di specie, in cui l'ampliamento previsto non supera il 10% del volume e neppure, complessivamente, i 100 mc.).

**VIOLAZIONE ART. 2 L.R. 4/2009 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 15 NTA PPR IN RELAZIONE ALL'ART. 10 BIS L.R. 45/89 – ECCESSO DI POTERE PER FALSITA' DEI PRESUPPOSTI:** in quanto la Regione ha incentrato le ragioni del diniego sulla mancata dimostrazione della conformità dell'intervento all'art. 15

delle NTA del PPR avuto riguardo alle motivazioni di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 189/2016, senza avere il potere di disapplicare una disposizione legislativa regionale vigente in una materia in cui la Regione Sarda ha competenza legislativa primaria; nel caso di specie, dunque, non vi sarebbe alcun contrasto con le disposizioni regionali perché l'intervento, benché ricadente nella fascia dei 300 mt dalla linea di battigia, è inserito in un piano di lottizzazione approvato anche paesaggisticamente e completamente infrastrutturato.

Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensione, l'annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.

Per resistere al ricorso si è costituita la Regione Sardegna che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, con favore delle spese.

Alla camera di consiglio del 14 marzo 2018 l'esame dell'istanza cautelare è stato rinviato per essere deciso unitamente al merito della causa.

Alla pubblica udienza del 13 giugno 2018, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

## DIRITTO

Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente censura il provvedimento impugnato prospettando un vizio di incompetenza relativa asserendo, in sostanza, che la competenza in ordine all'adozione del provvedimento di autorizzazione paesaggistica nel caso di specie sarebbe da ascrivere al Comune in forza delle richiamate disposizioni normative sopravvenute (l.r. 4 maggio 2017 n. 9) ed in forza del principio *tempus regit actum* che governa - per l'appunto - l'incidenza delle sopravvenienze normative sui procedimenti in corso.

La censura non merita accoglimento.

Occorre invero considerare la natura speciale della disciplina dettata dall'art. 10 della L.r. n. 4/2009 in raccordo con gli artt. 3 e 9 della L.r. n. 28/1998.

La menzionata disposizione stabilisce, invero, al 6° comma, che “*Per gli interventi di cui al presente capo, ad eccezione di quelli ricadenti nella fascia extraurbana dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, di quelli ricadenti in centro storico e di quelli disciplinati dall'articolo 5, l'autorizzazione paesaggistica, qualora necessaria, è rilasciata dall'organo comunale ai sensi della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l'art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348)*”.

Ai sensi di tale disposizione, dunque, per gli interventi di cui al capo I della legge n. 4/2009, nel quale è inserito l'art. 2 in forza del quale il [REDACTED] ha proposto il suo intervento, l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata dall'organo comunale “*...ad eccezione di quelli ricadenti nella fascia extraurbana dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, di quelli ricadenti in centro storico e di quelli disciplinati dall'articolo 5...*”.

Si tratta, evidentemente, di una norma speciale in quanto riferita espressamente – tra gli altri - agli interventi di ampliamento edilizio eccezionalmente consentiti dall'art. 2 in deroga alle vigenti disposizioni.

Di conseguenza il prospettato vizio di incompetenza non sussiste atteso che la disposizione de qua afferma comunque la competenza regionale per gli interventi in deroga come quello in esame ricadenti nella fascia dei 300 metri dal mare, senza che possa fondatamente ritenersi applicabile al caso di specie la sopravvenuta disciplina statale dettata con il D.P.R. n. 31/2017 (in particolare l'All. B) avente ad oggetto il “*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o soggetti a procedura autorizzatoria semplificata*” recepita in Sardegna con l.r. 4 maggio 2017 n. 9.

L'art. 13 del citato D.P.R. n. 31/2017, rubricato “*Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate*” così dispone:

“*...ai sensi dell'art. 131, comma 3 del Codice del Paesaggio, le disposizioni del decreto*

*trovano immediata applicazione nelle Regioni a Statuto Ordinario, stabilendo altresì che le Regioni a Statuto Speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, adeguano la propria legislazione ai sensi dei rispettivi Statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Sino al predetto adeguamento trovano applicazione le disposizioni regionali vigenti...”.*

In Sardegna, l'adeguamento della legislazione in materia è stato affidato alla L.r. n. 9/2017, che sostituendo l'art. 3, comma 1, lett. h bis) della l.r. n. 28/1998, stabilisce che siano rilasciate dall'organo Comunale competente per territorio, le autorizzazioni concernenti *“gli interventi di lieve entità soggetti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica di cui al citato D.P.R. n. 31/2017”*.

La menzionata normativa regionale, entrata in vigore in data 6 maggio 2017, costituisce dunque oggi il riferimento normativo per quanto riguarda quest'ultima tipologia di interventi escluso, però, quanto previsto dall'art. 10, comma 6, citato che, riguardando interventi in deroga, si colloca in un ambito di specialità come tale prevalente rispetto a quanto previsto dalla normativa per gli ordinari interventi edilizi sul territorio.

Di qui il rigetto del primo motivo.

Con la seconda censura il ricorrente contesta il diniego dell'autorizzazione lamentando che lo stesso sarebbe incentrato su una motivazione illegittima in quanto correlata esclusivamente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 189/2016 nell'assunto dell'inammissibilità di una deroga normativa regionale alla disciplina dettata dall'art. 15, comma 3, della N.T.A. del PPR. Secondo il ricorrente, infatti, il quadro normativo vigente in Sardegna riferito alla fattispecie in esame (L.r. n. 4/2009), anche nell'ambito dei 300 metri dalla linea della battigia, non determinerebbe inedificabilità assoluta ai sensi dell'art. 10 bis della l.r. n. 45/1989.

Il ricorso merita accoglimento nei seguenti termini.

L'art. 10 bis della legge regionale n. 45/1989 recita testualmente:

*“Sono dichiarati inedificabili in quanto sottoposti a vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi: i terreni costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea della battigia, anche se elevati sul mare, con esclusione di quelli ricadenti nelle zone omogenee A, B, e D, nonché nelle zone C e G contermini agli abitati, tutte come individuate negli strumenti urbanistici vigenti in base al Dec.Ass. 20 dicembre 1983, n. 2266/U...”*.

Siccome l'area per cui è causa dista meno di 300 metri dal mare, ad avviso della Regione non sarebbe consentita su di essa alcuna edificazione.

Senonché lo stesso articolo 10 bis citato stabilisce, al 2° comma, che:

*“Sono esclusi dal vincolo di cui comma al 1:*

...

*le aree interessate da piani attuativi già convenzionati, che abbiano avviato la realizzazione delle opere di urbanizzazione alla data del 17 novembre 1989...”*.

L'area di cui si discute è classificata dal vigente Piano di fabbricazione zona FR1.

E' compresa in un piano di lottizzazione approvato anche paesaggisticamente ed interamente attuato, restando dunque essa sottratta, in ragione dell'anzidetta disposizione, al vincolo di inedificabilità assoluta e restando assoggettata, in forza del vincolo paesaggistico impresso su di essa dal D.M. 29.08.1966, al normale regime di tutela che subordina il rilascio del titolo edilizio all'adozione dell'atto autorizzatorio da parte dell'autorità preposta alla salvaguardia dei valori tutelati.

Sostiene tuttavia l'ufficio regionale che l'intervento proposto dal ricorrente, non conforme ai vigenti strumenti urbanistici ancorché consentito dall'art. 2 della L.R. n. 4/2009, sarebbe in contrasto con l'art. 15, comma 3, delle NTA del PPR, laddove stabilisce che per i comuni dotati di PUC approvato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 8 della L.R. n.8/2004, nelle zone urbanistiche " F" possono essere realizzati gli interventi *“previsti”* negli strumenti urbanistici attuativi purché già approvati e con convenzione



efficace alla data di adozione del Piano Paesaggistico regionale.

Per l'ufficio regionale in forza dei principi espressi dalla Corte costituzionale n. 189/2016 detta preclusione agli interventi non conformi allo strumento urbanistico non potrebbe essere derogata da successivi interventi da parte del legislatore regionale.

Come detto tali argomentazioni non sono convincenti.

L'intervento edilizio proposto dal ██████████ concerne un immobile inserito in un piano di lottizzazione interamente attuato e, come affermato dallo stesso ufficio regionale, l'incremento richiesto ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 4/2009 è di limitatissimo rilievo e privo di significativo impatto dal punto di vista paesaggistico.

Il precitato art. 2 della legge regionale n. 4/2009 non è mai stato dichiarato illegittimo costituzionalmente dalla Corte costituzionale e, dunque, va senz'altro applicato dall'ufficio regionale.

Ed invero, in termini generali, deve ricordarsi che una sopravvenuta legge regionale ancorché ritenuta incostituzionale - per violazione di norma statale di riforma economico-sociale ovvero per il nucleo del PPR intangibile unilateralmente - deve, comunque, essere applicata dalle amministrazioni competenti sui procedimenti amministrativi incisi dalla stessa sino alla sua eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale da parte della Consulta, che potrà arrivare su rimessione del giudice chiamato ad applicarla ovvero su ricorso diretto del Governo.

Difatti l'Amministrazione non ha il potere di disapplicare norme di legge costituzionalmente illegittime, a differenza di quanto avviene per l'eventuale contrasto con una norma comunitaria che comporta l'immediata disapplicazione, già in sede amministrativa, della norma di legge difforme.

E' vero che all'amministrazione non è preclusa una interpretazione "costituzionalmente orientata" della norma regionale, tendente, cioè, ad

armonizzarne la portata precettiva con il quadro costituzionale vigente, come interpretato dalla Corte Costituzionale ma - ovviamente - questo tipo di interpretazione non è prospettabile qualora – come nel caso di specie - il tenore testuale della norma sia lapidario nel prevedere un regime differente. Il Tribunale si pone quindi il problema di verificare se il precitato art. 2 della L.R. n.4/2009 presenti – con riguardo alla vicenda in esame - profili di illegittimità costituzionale che giustificano la rimessione della questione al vaglio della Consulta.

Le conclusioni a cui il Collegio perviene sono negative.

Con la legge 23 ottobre 2009, n. 4 il legislatore regionale, ha introdotto nuove misure per il rilancio del settore edilizio, tra cui proprio il c.d. Piano casa.

L'art.1 di tale legge, rubricato “Finalità”, stabilisce infatti che *“La Regione autonoma della Sardegna promuove il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio favorendo interventi diretti alla riqualificazione ed al miglioramento della qualità architettonica e abitativa, della sicurezza strutturale, della compatibilità paesaggistica e dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente nel territorio regionale, anche attraverso la semplificazione delle procedure”*.

Scopo della legge era dunque quello di rianimare un'economia sofferente coniugando gli obiettivi dello sviluppo sostenibile con la tutela di fondamentali valori ambientali, paesaggistici e culturali della Sardegna.

Invero, anche per dare risposta alle esigenze abitative delle famiglie, sono state introdotte importanti misure (quali ampliamento di fabbricati, demolizione e ricostruzione degli stessi, incentivi volumetrici) volte a consentire di rinnovare e riqualificare il patrimonio edilizio privato esistente.

Il testo della legge nel quale è dunque inserito l'art. 2 oggetto di esame, dunque, persegue finalità di rilievo costituzionale che presentano - per quanto qui occupa - i connotati tipici della “norma speciale” sotto il profilo

della ratio (“rilancio dell’attività edilizia”), del contesto normativo di riferimento (cd. “Piano casa”) e dei presupposti oggettivi di applicazione (interventi di ampliamento di preesistente edificio residenziale).

Il D.lgvo n. 42/2004, all’art. 142, comma 1°, lett. a) stabilisce che sono beni di interesse paesaggistico e sono soggetti al conseguente regime autorizzatorio “... *i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare...*”.

Come sopra cennato, sui rapporti tra legge regionale e PPR questo Tribunale si è già più volte pronunciato con argomentazioni dalle quali non vi sono oggi ragioni per discostarsi.

Si è invero precisato che, ai sensi dell’art. 135, comma 1, dello stesso decreto, i piani paesaggistici sono solo parzialmente oggetto di una competenza amministrativa congiunta Stato-Regioni.

Quest’ultima norma stabilisce infatti che “*Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L’elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143*”.

Vi è, quindi, una parte del PPR -in particolare quella che si riferisce alla tutela dei beni paesaggistici di cui all’art. 143, comma 1, lett. b), c) e d) del Codice Urbani- che dev’essere necessariamente “pianificata congiuntamente”, cioè mediante intesa tra Stato e Regione, il che di fatto si traduce in un limite anche per il legislatore regionale, non potendo quest’ultimo legittimamente modificare la relativa disciplina già stabilita “in pianificazione congiunta” con lo Stato, con la conseguenza ultima che ove

ciò avvenisse la relativa legge regionale sarebbe incostituzionale.

La sentenza della Corte costituzionale n. 308 del 2013 ha infatti individuato nel principio di pianificazione congiunta una norma fondamentale di riforma economico–sociale che, in attuazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., costituisce un limite alla competenza legislativa primaria delle regioni a statuto speciale.

La ratio di tale necessità di pianificazione congiunta deve ricercarsi - evidentemente - nell'esigenza di individuare attraverso il confronto tra Stato e Regione un'ottimale forma di tutela dei beni paesaggistici.

Se questo è vero, deve anzitutto ritenersi che allorquando il contrasto tra legislazione regionale e PPR, in relazione ad interventi legislativi finalizzati alla realizzazione di obiettivi di rilievo costituzionale, non attiene a profili di tipo strettamente paesistico ma concerne aspetti e valutazioni di tipo più tipicamente urbanistico (come noto il PPR contiene disposizioni precettive di varia natura) le esigenze di tutela sottese al principio di copianificazione necessaria scemano grandemente.

Un secondo profilo che induce a ritenere compatibile la disposizione regionale di cui si discute col quadro normativo paesistico è la sostanziale identità di ratio sottesa alla realizzazione di interventi collocati nell'ambito di piani attuativi.

Lo stesso PPR, infatti, al citato art. 15, comma 3, fa salvi gli interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi purché già approvati e con convenzione efficace alla data di adozione del Piano Paesaggistico regionale.

Ciò in quanto si è ritenuto che negli ambiti assoggettati ad interventi ormai convenzionati, per i quali cioè si era già addivenuti ad una soluzione condivisa nel contemperamento tra realizzazione di un insediamento edilizio ed esigenze di tutela paesaggistica, dovesse ritenersi prevalente l'interesse alla realizzazione dell'attività edilizia.

Se questo è vero non vi è motivo di ritenere che nell'ambito di una lottizzazione interamente attuata e già autorizzata paesaggisticamente, in un'area dunque interamente antropizzata, non possa realizzarsi alcun intervento solo per il fatto che esso sia consentito da un eccezionale regime derogatorio.

Tenuto conto cioè che il contesto nel quale si inserisce l'intervento proposto è già stato interessato da un insediamento edilizio ritenuto compatibile con le esigenze di tutela paesaggistica, infatti, occorre, piuttosto – ad avviso del Collegio - che l'autorità competente proceda ad una valutazione di compatibilità paesaggistica dell'intervento valutando caso per caso se lo stesso arrechi o meno un pregiudizio ai valori tutelati.

Deve cioè ritenersi che nell'ambito di una lottizzazione già attuata – che a suo tempo aveva già ottenuto l'autorizzazione paesaggistica - l'autorizzazione alla realizzazione di un intervento di ampliamento di un fabbricato consentito ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 4/2009 non possa essere negato se non in presenza di una valutazione negativa di compatibilità paesaggistica, restando invece illegittimo un provvedimento negativo fondato esclusivamente sul contrasto con il PPR.

L'interpretazione sopra esposta rende dunque coerente l'art. 2 della legge regionale n. 4/2009 con i valori di tutela sottesi dalla pianificazione regionale, non ravvisandosi dunque motivi che inducano a sollevare rispetto ad essa l'adombrata questione di legittimità costituzionale.

In conclusione, quindi, per quanto sopra, il ricorso merita accoglimento con annullamento, per l'effetto, del provvedimento impugnato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna la Regione Sardegna al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 2500,00 (duemilacinquecento//00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Marco Lensi, Consigliere

Tito Aru, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Tito Aru**

**IL PRESIDENTE**

**Francesco Scano**

**IL SEGRETARIO**